

Avvertenza - Il testo è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, né di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITÀ D'USO E I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA SALINE DI TRAPANI E PACECO

(Allegato n.2 al Decreto 11 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 gennaio 1996)

TITOLO I
NORME PER LA ZONA A

Art. 1

Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2. è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'alt. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;

b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;

c) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'ente gestore;

d) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare il pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;

e) la visita a piedi o in bicicletta. L'ente gestore provvederà a regolamentare, inoltre, l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di visita, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;

f) esercitare la salicoltura nelle aree tradizionalmente a ciò destinate e l'attività di acquacoltura di parte delle saline. Quest'ultima attività non dovrà comportare variazioni di profondità dei pantani o altri interventi che possano determinare impoverimenti faunistici;

g) la riattivazione di impianti di salicoltura già esistenti nonché la realizzazione di nuove vasche per la salicoltura con tecniche tradizionali.

Art. 2

2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Per l'apertura di nuove strade o piste, nonché per la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, per la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete, è ammessa deroga esclusivamente per l'attività di salicoltura previa comunicazione all'ente gestore;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;

c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale ad esclusione della salicoltura;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

e) eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento previa comunicazione all'ente gestore;

f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;

g) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere i nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

h) distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento dell'attività consentita dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

i) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

l) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

m) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori

n) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;

o) praticare il campeggio o il bivacco;

p) transitare con mezzi motorizzati sugli argini e i sentieri, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di vigilanza e di soccorso, per quelli occorrenti all'attività di salicoltura ed ai disabili, comunque seguendo percorsi concordati con l'ente gestore;

q) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;

r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla

disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;

s) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia salvo che nei casi di servizio, vigilanza e soccorso;

t) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia, fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

u) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole e di salicoltura previamente autorizzate dall'ente gestore;

v) l'esercizio dell'attività di acquacoltura intensiva.

2.2. Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche e motivate.

TITOLO II NORME PER LA ZONA B

Art. 3

3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.

3.2. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nullaosta dell'ente gestore;

b) la realizzazione di vasche per la salicoltura previo nullaosta dell'ente gestore;

c) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

d) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:

1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;

2) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nullaosta dell'ente gestore;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e sentieri

esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche e formali, previo nullaosta dell'ente gestore;

4) realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nullaosta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica;

5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale.

Art. 4

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e dei paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte. Potrà essere ammessa deroga solo nel caso di costruzioni finalizzate alle attività consentite dal presente regolamento, previo nullaosta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

b) l'esercizio di qualsiasi attività industriale, con esclusione di quelle connesse all'attività di salicoltura e di quelle non produttive preesistenti perché legittimamente assentite;

c) l'impianto di serre e l'esercizio dell'attività di acquacoltura intensiva,

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;

e) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

f) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;

g) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

h) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

i) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;

l) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualunque forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere i nidi, uova, tane e giacigli; salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

m) distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento dell'attività consentita dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

n) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

o) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III NORME COMUNI

Art. 5

Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative ed a termine.

I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6

Attività di salicoltura e colture agricole biologiche

6.1. E' incentivata l'attività di salicoltura ed il mantenimento di colture agricole tradizionali. Per quest'ultima è ammesso l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

6.2. I proprietari e/o i conduttori delle saline e dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

6.3. L'ente gestore trasmetterà all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari

Art. 7

Patrimonio faunistico domestico

7.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razza domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.

7.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestici dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

7.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserve si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.

8.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

9.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materie faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

9.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari a ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.

9.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

9.5. L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone,

per garantire il mantenimento del pool genico originali frutto di variazioni e adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 10

Misure speciali

Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione, d'intesa con i salicoltori.

Art. 11

Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenendo conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 12

Attività di controllo e sanzioni

12.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

12.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa. e del danno arrecato al patrimonio protetto.

12.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

12.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

12.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 13

Nella riserva è, inoltre, vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Art. 14

(aggiunto dal decreto assessoriale 11 agosto 1995, art. 2)

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nullaosta, richiederà, con propria relazione motivata, il parere del consiglio provinciale scientifico.

Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta.